

Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Municipale

CAPO I GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

L'assegnazione dell'arma non comporta modificazioni dei compiti di istituto e, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e della normativa vigente in materia, non costituisce titolo alcuno a retribuzioni aggiuntive a quelle contrattualmente percepite.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

Le armi da fuoco in dotazione al Corpo della Polizia Municipale sono del tipo pistola semiautomatica o revolver e, comunque, iscritte al catalogo nazionale armi da sparo di cui all'art.7 della L.18.4.1974, n.110.

La pistola in dotazione deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Calibro:	9 mm x 21 IMI
Chiusura:	geometrica, a blocco oscillante
Funzionamento:	semiautomatico, a corto rinculo di canna
Cane:	esterno
Azione:	doppia e singola azione
Tacca di mira:	fissa
Caricatore:	15 colpi max.
Sicure:	AUTOMATICA, mediante blocco del percussore e MANUALE, con dispositivo di abbattimento del cane

La pistola in dotazione al Dirigente Comandante ed agli Ufficiali di P.M. deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, tenuto conto del diverso impiego di cui al successivo art. 5, comma 4:

Calibro:	9 mm x 21 IMI o 40 S&W
Chiusura:	stabile
Funzionamento:	semiautomatico, a corto rinculo di canna
Cane:	esterno
Azione:	doppia e singola azione
Tacca di mira:	fissa
Caricatore:	15 colpi max.
Sicure:	AUTOMATICA, mediante blocco del percussore e MANUALE, con dispositivo di disarmo del cane

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero massimo delle armi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Il Dirigente Comandante può maggiorare il predetto numero complessivo sino ad un massimo del 5%, come dotazione di riserva.

Al Dirigente Comandante è altresì attribuita la facoltà di limitare, con provvedimento motivato, l'armamento del Corpo al solo personale destinato a servizi di istituto ritenuti di particolare pericolosità operativa, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto Ministero dell'Interno n° 145/1987.

Il Dirigente Comandante del Settore Polizia Municipale denuncia all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

Assegnazione dell'arma - Requisiti

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ed impiegati nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di P.S. di cui all'art. 3 della Legge n° 65/1986, ed in possesso dei requisiti di cui al DPR 23.12.1983 n.904 e successive integrazioni di cui al DPR 24.8.1990 NN273, svolgono servizio armati.

Il servizio armato può essere altresì svolto, se ne fanno richiesta, nei seguenti casi, fermo restando il possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza:

a) nei servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale;

- b) nei servizi di vigilanza urbanistica, edilizia ed ecologica;
- c) nei servizi d'istituto prestati in ore serali e notturne;
- d) nelle operazioni relative all'esecuzione coattiva di provvedimenti ordinatori sindacali, dirigenziali e giurisdizionali;
- e) nei servizi che il Dirigente Comandante valuti di particolare rilevanza per le condizioni di sicurezza del personale.

L'arma può essere assegnata in via continuativa o per più giorni a tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento del Dirigente Comandante, da comunicarsi al Prefetto.

I requisiti per il mantenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono soggetti a revisione annuale.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione in apposito tesserino, rilasciato dal Dirigente Comandante e recante anche il numero di matricola dell'arma stessa.

Il personale assegnatario dell'arma è tenuto a portare con sé il predetto tesserino, unitamente alla tessera di riconoscimento istituita con decreto sindacale n. 000426/1 in data 14.01.2000.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa o per più giorni consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché, per collegamento, dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Art. 5

Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 04.03.1987, n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, che esplicano servizio armati, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Il Dirigente Comandante del Corpo e gli Ufficiali di P.M. possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 6

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agenti di PUBBLICA SICUREZZA, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'art.9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 7

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8

Prelevamento e deposito dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nel registro di cui al successivo art.12.

L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario nei seguenti casi:

- 1) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- 2) quando viene a mancare la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza;
- 3) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- 4) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza cui l'arma è stata denunciata.

In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni 10 e per tutto il periodo dello stesso il consegnatario ha facoltà di depositare l'arma nell'apposita armeria o sito equivalente.

Art. 9

Doveri dell'assegnatario

Il personale al quale è assegnata l'arma in via continuativa o per più giorni deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Dirigente Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art.18.

A tal fine, dovrà in particolare:

- 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- 3) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
- 4) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 5) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 6) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art.10

Istituzione e caratteristiche dell'armeria

Ricorrendo i presupposti di fatto di cui all'art. 12, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno n° 145/1987 è istituita - in apposito locale - l'armeria del Corpo, nel quale sono custodite le armi in dotazione e il relativo munizionamento.

La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Dirigente Comandante ed è comunicato al Prefetto e al Questore di Latina.

L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Comando del Corpo in modo tale da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre

blindate oppure dotate di inferriate a grate metalliche e di sicurezza; esse devono disporre di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.

Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.

Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.

Art.11

Funzionamento dell'armeria

Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici di analoghe caratteristiche.

Durante le ore d'ufficio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario.

Fuori dell'orario di servizio, le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Dirigente Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria.

L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate, vistate dal Dirigente Comandante.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Dirigente Comandante del Corpo.

L'armeria è dotata altresì di registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Dirigente Comandante del Corpo per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art.12

Custodia delle armi

Qualora non risulti istituita l'armeria, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 14 del Decreto Ministero dell'Interno n°145/1987, le armi prive di fondina e di munizioni, nonché le munizioni stesse, in dotazione al Corpo sono custodite in

armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art.13

Consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi è designato dal Dirigente Comandante della Polizia Municipale, tra gli appartenenti al Corpo, con provvedimento motivato.

Con contestuale provvedimento dirigenziale è altresì designato un sub-consegnatario autorizzato a sostituire il consegnatario in qualsiasi caso di assenza o di impedimento.

Art.14

Doveri del consegnatario

Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art.17 D.M.4.3.1987, n.145.

Essi inoltre curano con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni negli appositi armadi metallici, dei registri e della documentazione, delle chiavi loro consegnate, ai sensi degli articoli precedenti;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.

Collaborano con il Dirigente Comandante nella disciplina delle operazioni di armeria, nell'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché nell'esecuzione delle ispezioni, assolvendo - ove del caso - all'obbligo di rapporto informativo.

Art.15

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso nell'armeria, se istituita, o agli appositi armadi metallici dove - ai sensi del presente regolamento - sono custodite armi e munizioni è consentito esclusivamente al Dirigente Comandante del Corpo, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario.

L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario delle armi.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in apposito locale isolato, non aperto al pubblico e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.

Nel predetto locale sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art.16

Controlli e sorveglianza

I controlli giornalieri delle armi depositate nella sede del Comando sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna all'armeria, se istituita, è effettuata da appartenenti al Corpo attraverso sopralluoghi diurni e notturni, da menzionarsi quotidianamente nelle disposizioni di servizio, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta di accesso.

Se l'armeria non è istituita, sono comunque effettuati controlli giornalieri, da menzionarsi nelle disposizioni di servizio, miranti ad accertare la piena integrità strutturale degli armadi metallici corazzati dove sono custodite armi e relative munizioni.

L'effettuazione e l'esito dei controlli è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale armeria, se istituita, o su apposito registro, per i controlli esperiti agli armadi metallici corazzati.

Il Dirigente Comandante del Corpo dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche, secondo tempi e modalità disciplinati con apposito provvedimento o in esecuzione di direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art.17

Addestramento al tiro

Gli addetti al Corpo, in possesso della qualifica di Agente di PUBBLICA SICUREZZA, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in un Corpo di Polizia dello Stato o in una Forza Armata, e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Dirigente Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualifica di Agente di PUBBLICA SICUREZZA, al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art.1 della Legge 28 maggio 1981, n.286.

L'esercitazione al tiro ha cadenza semestrale; tuttavia, è facoltà del Dirigente Comandante del Corpo di disporre l'effettuazione anticipata delle esercitazioni, nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Latina.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Obiezione di Coscienza

Il personale della Polizia Municipale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, può fare richiesta al Dirigente Comandante di essere esonerato dal porto dell'arma in base ai principi sanciti dalla Legge 8 luglio 1998, n° 230.

Pari facoltà d'esonero è attribuita al personale nominato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento; in tal caso, la relativa richiesta dovrà essere presentata al Dirigente Comandante entro trenta giorni dall'assunzione in servizio.

Art.19

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145.

Art.20

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Ministero dell'Interno ed al Prefetto di Latina.